

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2018

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(LATTANZIO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)

Ratifica ed esecuzione degli Accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, di Capo Verde e di Sao Tomé e Principe alla Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con Protocolli e Atti finali, nonché dell'Accordo che modifica l'Accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977

Presentato alla Presidenza il 23 gennaio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 90 della Convenzione di Lomé definisce le condizioni richieste affinché uno Stato, la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP, possa accedere a tale Convenzione concludendo un accordo con la Comunità. (L'articolo 89 contiene disposizioni speciali per l'accessione di PTOM divenuti indipendenti).

La Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, la Repubblica del Capo Verde e la Papua Nuova Guinea hanno presentato le loro domande di accessione alla Convenzione di Lomé rispettivamente il 16 agosto 1975, l'11 ottobre 1975 e il 3 dicembre 1975. Nella sua prima sessione, tenuta a Bruxelles il 14-15 luglio 1976, il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato queste domande conformemente all'articolo 90, primo comma.

In base alle direttive che il Consiglio aveva impartito alla Commissione in data 14 luglio 1976 per Sao Tomé e Principe e Capo Verde e in data 4 ottobre 1976 per la Papua Nuova Guinea, si sono svolti a Bruxelles dei negoziati, il 16 luglio 1976 con i primi due Stati e il 29 ottobre 1976 con il terzo. Al termine di tali negoziati, sono stati redatti tre progetti di accordo, uniti a tre progetti di atto finale.

Gli Accordi di accessione sono stati firmati il 28 marzo 1977 a Bruxelles, alla presenza degli Ambasciatori degli Stati ACP, dei Plenipotenziari dei tre nuovi Stati che fanno parte della Convenzione, da una parte, e dai Plenipotenziari della Comunità economica europea e dei suoi nove Stati membri, dall'altra. I Plenipotenziari dei tre Stati anzidetti hanno altresì firmato con il Plenipotenziario del Consiglio delle Comunità europee scambi di lettere relativi all'entrata in vigore anticipata di alcune disposizioni della Convenzione di Lomé nei confronti dei loro paesi.

Ciascuno di questi Accordi, di cui fan parte, da un lato, la Comunità e gli Stati membri e, dall'altro, lo Stato interessato, prevede l'accessione di quest'ultimo alla Convenzione di Lomé. Vi si dispone che, salvo deroga ivi prevista, siano applicabili allo Stato interessato la Convenzione e le

decisioni e altre disposizioni applicabili, adottate dalle Istituzioni della Convenzione. I termini previsti dalla Convenzione e già calcolati a decorrere dalla sua entrata in vigore saranno applicati a questo Stato ma saranno calcolati a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo di accessione.

Gli Accordi prevedono due sole deroghe a tali principi. La prima riguarda un regime transitorio per il rilascio dei certificati d'origine, previsto in un Protocollo allegato a ciascun Accordo. La seconda consiste nella concessione, a Sao Tomé e Principe, da un lato, e a Capo Verde, dall'altro, d'un periodo transitorio di due anni e sei mesi che consenta loro di apportare opportune modifiche alla loro tariffa doganale per adempiere all'obbligo di accordare alla Comunità un trattamento « non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita » (articolo 7, paragrafo 2 della Convenzione di Lomé). Occorreva infatti tener conto dei particolari legami preesistenti tra questi due Stati e il Portogallo. Gli Accordi con tali Stati precisano per contro che questi, a partire dall'entrata in vigore degli Accordi stessi, non opereranno nessuna discriminazione tra gli Stati membri.

Ciascun Accordo contiene infine disposizioni relative alla sua conclusione da parte della Comunità, alla sua ratifica da parte degli Stati firmatari e al deposito degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione da parte della Comunità. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito di tali strumenti e di quest'atto.

A ciascun Accordo è unito un Atto finale nel quale, tra l'altro, il Plenipotenziario dello Stato interessato:

si associa, nella misura in cui restano applicabili, alle dichiarazioni comuni fatte all'atto della firma della Convenzione di Lomé (dichiarazione comune relativa all'esercizio della pesca e Allegati da I a XIII dell'Atto finale),

prende atto delle dichiarazioni riportate negli Allegati da XIV a XXIV dell'Atto finale di Lomé e delle dichiarazioni della Comunità relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e all'entrata in vigore simultanea degli Accordi.

Infatti una dichiarazione della Comunità, inserita nell'Atto finale di ciascuno degli Accordi di adesione, precisa che, a giudizio della medesima, tale entrata in vigore dovrebbe, per quanto possibile, essere simultanea per i tre Accordi. Qualora uno degli Stati che hanno chiesto l'adesione non avesse depositato il suo strumento di ratifica entro un termine di 18 mesi dalla firma, la Comunità, fatto salvo lo espletamento delle procedure nazionali di ratifica, espleterebbe le procedure necessarie all'entrata in vigore degli altri Accordi di adesione. In tale ipotesi, una disposizione dell'Accordo interno — che gli Stati membri hanno concluso tra loro per adeguare, tenendo debito conto delle adesioni previste, gli importi messi a disposizione del FES dall'Accordo interno finanziario del 1975 (vedi Parte II in appresso) — dà competenza al Consiglio per riadattare tali importi in caso di mancata adesione dell'uno o dell'altro Stato che ne ha fatto domanda.

Poiché, a causa delle procedure di ratifica e d'approvazione necessarie, l'entrata in vigore degli Accordi di adesione non potrà avvenire prima di un certo tempo, nel corso dei negoziati è stata prevista un'applicazione autonoma e anticipata, nelle relazioni con i tre Stati di cui trattasi, di talune disposizioni della Convenzione di Lomé ad eccezione, beninteso, di quelle comportanti impegni finanziari. Questa procedura è simile a quella adottata nei confronti di tutti gli Stati ACP all'atto della firma della Convenzione di Lomé, in data 28 febbraio 1975.

Negli scambi di lettere firmati simultaneamente agli Accordi, la Comunità e ciascuno degli Stati interessati si sono impegnati ad applicare in modo autonomo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla firma dello scambio di lettere e fino all'entrata in vigore dell'Accordo, secondo le modalità fissate negli Accordi di adesione, il capitolo 1 del titolo I della Convenzione (Regime degli scambi), il Protocollo relativo alla nozione di « prodotti originari », i Protocolli relativi al rum e alle banane nonché la dichiarazione relativa alla pesca.

L'applicazione di questi scambi di lettere è stata attuata, per quanto concerne la Comunità, con il Regolamento n. 744/77 (GUCE n. 90 dell'8 aprile 1977, pag. 5) del Consiglio delle Comunità europee del 5 aprile 1977.

D'altro canto, nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunità ha annunciato che adotterà, specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, misure che consentano l'applicazione effettiva delle disposizioni corrispondenti della Convenzione di Lomé a partire dall'entrata in vigore degli Accordi di adesione.

* * *

Il 28 marzo 1977, giorno della firma degli Accordi di adesione con Sao Tomé e Principe, Capo Verde e Papua Nuova Guinea, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno firmato a Bruxelles un Accordo che modifica l'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato l'11 luglio 1975, in appresso denominato « nuovo Accordo ».

Il nuovo Accordo stabilisce le diverse modalità di mobilitazione degli importi complementari messi a disposizione del 4° FES in occasione dell'adesione di Sao Tomé e Principe, di Capo Verde e della Papua Nuova Guinea allà Convenzione di Lomé. Esso riprende peraltro le modifiche che il Consiglio aveva apportato all'Accordo interno finanziario del 1975 a causa dell'adesione di tre ex PTOM (Stato delle Comore, Seicelle, Surinam) alla Convenzione di Lomé.

Giova forse ricordare che l'Accordo interno finanziario del 1975 ha delegato al Consiglio il potere di prendere alcune decisioni comportanti una nuova destinazione o assegnazione delle risorse messe a disposizione del FES dagli Stati membri.

* * *

Il nuovo accordo contiene le disposizioni che saranno ora esposte:

Disposizioni relative all'adesione di Sao Tomé e Principe, di Capo Verde e della Papua Nuova Guinea.

L'articolo 90 della Convenzione di Lomé stabilisce che l'adesione di un nuovo Stato alla medesima non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari delle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei

proventi d'esportazione e alla cooperazione industriale.

Alla luce di queste disposizioni, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di aumentare di 22,5 milioni di UCE l'importo degli aiuti destinati agli Stati ACP. Queste risorse complementari devono essere mobilizzate nel seguente modo:

a) da un lato, saranno utilizzati 13 milioni di UCE, che il Consiglio aveva finora bloccati dopo la decisione di estendere il FEAOG (Orientamento) ai dipartimenti francesi d'oltremare e di procedere a una nuova fissazione degli importi del FES per PTOM e DOM.

La decisione di destinare questi 13 milioni di UCE ai tre nuovi Stati citati in oggetto è stata presa dal Consiglio il 14 febbraio 1977;

b) dall'altro, 9,5 milioni di UCE saranno messi a disposizione mediante nuovi contributi degli Stati membri.

i) Una parte di questi 9,5 milioni di UCE, ossia 7,438500 milioni, sarà coperta dai pagamenti, proventi e redditi incassati dopo il 1° agosto 1975 nel quadro di operazioni rimborsabili finanziate tramite le risorse del 2° e del 3° Fondo europeo di sviluppo.

Il 22 marzo 1977 il Consiglio ha convenuto, in virtù dei poteri delegatigli dall'articolo 10, paragrafo 1 dell'Accordo interno finanziario del 1975, di utilizzare questi importi quali contributi che il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi devono mettere a disposizione del FES a decorrere dall'entrata in vigore dei tre nuovi Accordi di accessione.

Il Consiglio ha dato mandato alla Banca europea per gli investimenti, responsabile della gestione di tali somme, di versarle a vantaggio del FES.

ii) Poiché la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito non hanno partecipato al finanziamento dei Fondi di sviluppo precedenti e non beneficiano pertanto dei rimborsi effettuati nel quadro dei medesimi, si è convenuto che questi tre Stati verseranno i loro contributi supplementari direttamente al 4° FES, per un totale di 2,061600 milioni di UCE.

Pertanto nessun onere diretto sarà a carico dei bilanci dei sei Stati membri originari.

Disposizioni relative ai tre ex PTOM che hanno acceduto alla Convenzione di Lomé (Stato delle Comore, Seicelle, Surinam).

a) Il nuovo Accordo riprende peraltro le modifiche che il Consiglio ha apportato all'Accordo interno finanziario del 1975 in virtù della delega di competenza di cui è oggetto in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 di tale Accordo.

Queste modifiche sono state rese necessarie dall'accessione alla Convenzione di Lomé di tre ex PTOM divenuti indipendenti (Repubblica del Surinam, Repubblica delle Seicelle e Stato delle Comore).

L'articolo 89 della Convenzione di Lomé stabilisce infatti che l'accessione alla medesima di un ex territorio d'oltremare associato non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

Per tener conto di queste esigenze, il 14 febbraio 1977 il Consiglio ha stabilito, con una decisione che adegua le somme messe a disposizione del FES (1975), di aumentare di 31,6 milioni di UCE la dotazione destinata agli Stati ACP. Per conseguenza, la dotazione riservata ai paesi e territori d'oltremare nonché ai dipartimenti francesi d'oltremare è stata portata a 105,4 milioni di UCE.

b) Le diverse disposizioni e decisioni testè menzionate hanno condotto alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del nuovo Accordo. In base a questi articoli si devono aggiungere tre nuovi paragrafi all'articolo 1 dell'Accordo interno finanziario del 1975:

un paragrafo 2-bis, che contiene segnatamente la nuova ripartizione dei contributi versati dagli Stati membri al 4° FES allargato;

un paragrafo 3-bis, che contiene la nuova ripartizione tra gli Stati ACP, da una parte, e i PTOM-DOM, dall'altra, dell'ammontare ampliato del FES;

un paragrafo 3-ter, che contiene la nuova ripartizione dell'aiuto secondo i modi di finanziamento.

Disposizioni generali del nuovo Accordo.

L'articolo 3 stabilisce le regole per la approvazione del nuovo Accordo da parte degli Stati membri. Esso precisa che tale

Accordo entrerà in vigore alla data in cui la Comunità avrà depositato presso il Segretario degli Stati ACP il primo dei tre atti di notifica della conclusione di uno degli Accordi di accessione alla Convenzione. Questa disposizione dovrebbe permettere a questo Accordo di entrare in vigore quando entrerà in vigore il primo dei tre Accordi di accessione conclusi con Sao Tomé e Principe, Capo Verde e Papua Nuova Guinea qualora questi Accordi, per le procedure che tali Stati devono espletare, non potessero entrare simultaneamente in vigore, contrariamente al desiderio della Comunità (vedi precedente punto 10).

Esso prevede infine la procedura da seguire qualora l'uno o l'altro dei tre Stati non avesse depositato il suo strumento di ratifica entro 18 mesi dalla firma degli Accordi di accessione, che ha avuto luogo il 28 marzo 1977. In tale ipotesi, il Consiglio è autorizzato a procedere, deliberan-

do all'unanimità, al corrispondente adeguamento dell'aiuto destinato agli Stati ACP.

. . .

La firma degli Accordi di accessione di Sao Tomé e Principe, di Capo Verde e della Papua Nuova Guinea alla Convenzione di Lomé dimostra la volontà della Comunità di conservare a quest'ultima un carattere aperto, conformemente all'articolo 90 della medesima. Intervenendo meno di un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tale firma costituisce un passo importante nella realizzazione di questa apertura nei confronti di tre nuovi Stati, che gli Stati ACP già hanno ammesso a far parte del loro Gruppo e i cui rappresentanti, fin dal giugno del 1976, assistono come osservatori ai lavori del Consiglio dei ministri ACP-CEE e del Comitato degli ambasciatori.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977:

a) Accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, delle Repubbliche di Capo Verde e di Sao Tomé e Principe alla Convenzione firmata a Lomé il 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con relativi Protocolli e Atti finali;

b) Accordo che modifica l'Accordo interno firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 4 dell'Accordo relativo a Papua Nuova Guinea, all'articolo 5 dell'Accordo relativo alla Repubblica di Capo Verde, all'articolo 5 dell'Accordo relativo alla Repubblica di Sao Tomé e Principe e all'articolo 3 dell'Accordo di cui alla lettera b).

ACCORDO
relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea
alla Convenzione ACP-CEE di Lomé

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato « Trattato », i cui Stati sono appresso denominati « Stati membri », e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL CAPO DI STATO DI PAPUA NUOVA GUINEA,

dall'altra parte,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

VISTA la Convenzione ACP-CEE di Lomé firmata a Lomé il 28 febbraio 1975, appresso denominata « Convenzione », in particolare l'articolo 90,

CONSIDERANDO che Papua Nuova Guinea ha chiesto di accedere alla Convenzione,

CONSIDERANDO che il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato tale domanda,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

JOSEPH VAN DER MEULEN,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunità europee;

Sua Maestà la Regina di Danimarca:

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN,

Ministro Consigliere, Rappresentante permanente presso le Comunità europee;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

WALTER KITTEL,

Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunità europee;

Il Presidente della Repubblica francese:

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL,

Ambasciatore della Francia, Rappresentante permanente presso le Comunità europee;

Il Presidente dell'Irlanda:

BRENDAN DILLON,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunità europee;

Il Presidente della Repubblica Italiana:

PAOLO MASSIMO ANTICI,

Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunità europee;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

JEAN DONDELINGER,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente del Lussemburgo;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

E. J. KORTHALS ALTES,

Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunità europee;

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunità europee;

Il Consiglio delle Comunità europee:

SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,

Ambasciatore, Rappresentante permanente del Regno Unito, Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti;

CLAUDE CHEYSSON,

Membro della Commissione delle Comunità europee;

Il Capo di Stato di Papua Nuova Guinea:

PETER DICKSON DONIGI,

Incaricato d'affari;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

ARTICOLO 1.

1. Con il presente accordo Papua Nuova Guinea accede alla Convenzione.

2. Salvo deroga prevista dal presente accordo, la Convenzione nonché le decisioni e altre disposizioni di applicazione adottate dalle istituzioni della Convenzione sono applicabili a Papua Nuova Guinea.

ARTICOLO 2.

Le scadenze previste dalla Convenzione calcolate a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima si applicano a Papua Nuova Guinea calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 3.

1. Per quanto riguarda la Comunità, il presente accordo è validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunità europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle parti.

Esso è ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda Papua Nuova Guinea, presso il Segretariato del Consiglio della Comunità europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretari si affrettano ad informare gli Stati firmatari e la Comunità.

ARTICOLO 4.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di Papua Nuova Guinea, nonché dell'atto di notifica della conclusione del presente accordo da parte della Comunità.

ARTICOLO 5.

Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 6.

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e del Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO A BRUXELLES, addì ventotto marzo millenovecentosettantasette.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

JOSEPH VAN DER MEULEN.

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN.

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

WALTER KITTEL.

Pour le Président de la République française:

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL.

For the President of Ireland:

BRENDAN DILLON.

Per il Presidente della Repubblica italiana:

PAOLO MASSIMO ANTICI.

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER.

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

E. J. KORTHALS ALTES.

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:*

DONALD MAITLAND.

*For Radet for De europæiske Fællesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen:*

DONALD MAITLAND

CLAUDE CHEYSSON.

For the Head of State of Papua New Guinea:

PETER DICKSON DONIGI.

PROTOCOLLO
RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO
PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE ALL'ACCORDO:

Le merci rispondenti alle disposizioni del protocollo n. 1 della Convenzione ACP-CEE di Lomé relative alla nozione di prodotti originari e che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) nella Comunità o in uno Stato ACP, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo a condizione che vengano presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:

a) un certificato EUR. 1 rilasciato *a posteriori* dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione, oppure

b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato,

nonché, in ambo i casi, i documenti comprovanti il trasporto diretto.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

DI SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
DI SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL PRESIDENTE D'IRLANDA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD

e

DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da una parte, e

il plenipotenziario

DEL CAPO DI STATO DI PAPUA NUOVA GUINEA,
dall'altra parte,

riuniti a Bruxelles il 28 marzo 1977 per la firma dell'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lomé,

HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:

l'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lomé, nonché il protocollo relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.

Il plenipotenziario del Capo di Stato di Papua Nuova Guinea ha dichiarato che Papua Nuova Guinea si associa alle seguenti dichiarazioni, nella misura in cui esse rimangono in applicazione:

dichiarazione comune relativa all'esercizio della pesca allegata alla Convenzione ACP-CEE di Lomé,

dichiarazioni comuni oggetto degli Allegati da I a XIII dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lomé.

Egli ha inoltre preso atto delle dichiarazioni oggetto degli Allegati da XIV a XXIV dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lomé, nonché delle seguenti dichiarazioni della Comunità economica europea:

I. - *Dichiarazione della Comunità relativa all'entrata in vigore dell'accordo di accessione:*

«1. La Comunità ritiene altamente auspicabile che l'accordo relativo all'accessione alla Convenzione di Lomé firmato con Papua Nuova Guinea entri in vigore alla stessa data di entrata in vigore degli altri accordi di accessione firmati il medesimo giorno con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e con la Repubblica del Capo Verde.

Essa prevede a tal fine di portare a termine le procedure previste dall'articolo 3 di detto accordo alla medesima data per i tre accordi di accessione.

2. Poiché la Convenzione di Lomé scadrà il 1° marzo 1980 e dato che, conformemente all'articolo 91 della Convenzione, le parti di detta Convenzione dovranno intraprendere, 18 mesi prima di tale data, negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno i loro rapporti successivi, la Comunità ritiene che le nuove accessioni a tale Convenzione debbano entrare in vigore entro un ragionevole termine di tempo.

Pertanto, qualora uno dei tre Stati che hanno firmato in data odierna un accordo di accessione alla Convenzione di Lomé non avesse depositato il suo strumento di ratifica entro i 18 mesi successivi, la Comunità si riserva di adottare tutte le misure necessarie atte in particolare a permettere l'entrata in vigore separata degli accordi di accessione firmati dallo Stato o dagli Stati che abbiano già depositato gli strumenti di ratifica ».

II. - *Misure atte a permettere l'applicazione immediata di talune disposizioni finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo:*

« Nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunità economica europea prenderà, specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, le misure che potranno permettere l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lomé ».

FATTO A BRUXELLES, addì ventotto marzo millenovecentosettantasette.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:*

JOSEPH VAN DER MEULEN.

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN.

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

WALTER KITTEL.

Pour le Président de la République française:

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL.

For the President of Ireland:

BRENDAN DILLON.

Per il Presidente della Repubblica italiana:

PAOLO MASSIMO ANTICI.

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER.

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

E. J. KORTHALS ALTES.

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:*

DONALD MAITLAND.

*For Radet for De europaeiske Faellesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen:*

DONALD MAITLAND

CLAUDE CHEYSSON.

For the Head of State of Papua New Guinea:

PETER DICKSON DONIGL.

ACCORDO

relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde alla Convenzione ACP-CEE di Lomé

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IR-
LANDA DEL NORD,

parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità economica euro-
pea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato « Trat-
tato », i cui Stati sono appresso denominati « Stati membri », e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

dall'altra parte,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

VISTA la Convenzione ACP-CEE di Lomé firmata a Lomé il 28 feb-
braio 1975, appresso denominata « Convenzione », in particolare l'arti-
colo 90,

CONSIDERANDO che la Repubblica del Capo Verde ha chiesto di ac-
cedere alla Convenzione.

CONSIDERANDO che il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato
tale domanda,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a questo effetto
hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

JOSEPH VAN DER MEULEN,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee

Sua Maestà la Regina di Danimarca:

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN,

Ministro Consigliere, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

WALTER KITTEL,

Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunità Europee

Il Presidente della Repubblica Francese:

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL,

Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee

Il Presidente dell'Irlanda:

BRENDAN DILLON,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee

Il Presidente della Repubblica Italiana:

PAOLO MASSIMO ANTICI,

Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunità Europee

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

JEAN DONDELINGER,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Lussemburgo

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

E. J. KORTHALS ALTES,

Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunità Europee

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Sir DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee

Il Consiglio delle Comunità Europee:

Sir DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,

Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti

CLAUDE CHEYSSON,

— Membro della Commissione delle Comunità Europee

Il Presidente della Repubblica del Capo Verde:

JOSÉ BRITO,

Segretario di Stato per la cooperazione e la pianificazione

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

ARTICOLO 1.

1. Con il presente accordo la Repubblica del Capo Verde, in appresso denominata « Capo Verde », accede alla Convenzione.

2. Salvo deroga prevista dal presente accordo, la Convenzione nonché le decisioni e altre disposizioni di applicazione adottate dalle istituzioni della Convenzione sono applicabili al Capo Verde.

ARTICOLO 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Capo Verde non opera alcuna discriminazione tra gli Stati membri.

Per quanto riguarda l'obbligo di accordare alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita, il Capo Verde dispone di un periodo transitorio di due anni e sei mesi, a decorrere dalla data della firma del presente accordo, per procedere alle necessarie modifiche della sua tariffa doganale.

ARTICOLO 3.

Le scadenze previste dalla Convenzione calcolate a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultima si applicano al Capo Verde calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 4.

1. Per quanto riguarda la Comunità, il presente accordo è validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunità Europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle parti.

Esso è ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda il Capo Verde, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati APC. I Segretariati si affrettano ad informare gli Stati firmatari e la Comunità.

ARTICOLO 5.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e del Capo Verde, nonché dell'atto di notifica della conclusione del presente accordo da parte della Comunità.

ARTICOLO 6.

Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 7.

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee e del Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a Bruxelles, addì ventotto marzo millenovecentosettantasette.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges:

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

JOSEPH VAN DER MEULEN

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

WALTER KITTEL

Pour le Président de la République française:

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL

For the President of Ireland:

BRENDAN DILLON

Per il Presidente della Repubblica italiana:

PAOLO MASSIMO ANTICI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

E. J. KORTHALS ALTES

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:*

DONALD MAITLAND

For Radet for De europæiske Faellesskaber:

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften:

For the Council of the European Communities:

Pour le Conseil des Communautés européennes:

Per il Consiglio delle Comunità Europee:

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen:

DONALD MAITLAND

CLAUDE CHEYSSON

Pour le Président de la République de Cap-Vert:

JOSÉ BRITO

PROTOCOLLO
RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO
DEI CERTIFICATI D'ORIGINE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE ALLO ACCORDO:

Le merci rispondenti alle disposizioni del protocollo n. 1 della Convenzione ACP-CEE di Lomé relative alla nozione di prodotti originari e che alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) nella Comunità o in uno Stato ACP, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo a condizione che vengano presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:

a) un certificato EUR. 1 rilasciato *a posteriori* dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione, oppure

b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato,

nonché, in ambo i casi, i documenti comprovanti il trasporto diretto.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

DI SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
DI SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL PRESIDENTE D'IRLANDA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD

e

DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

il plenipotenziario

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

dall'altra parte,

riuniti a Bruxelles il 28 marzo 1977 per la firma dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde alla Convenzione ACP-CEE di Lomé,

HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:

l'accordo relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde alla Convenzione ACP-CEE di Lomé, nonché il protocollo relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.

Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica del Capo Verde ha dichiarato che il Capo Verde si associa alle seguenti dichiarazioni, nella misura in cui esse rimangono in applicazione:

dichiarazione comune relativa all'esercizio della pesca allegata alla Convenzione ACP-CEE di Lomé,

dichiarazioni comuni oggetto degli Allegati da I a XIII dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lomé.

Egli ha inoltre preso atto delle dichiarazioni oggetto degli Allegati da XIV a XXIV dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lomé, nonché delle seguenti dichiarazioni della Comunità Economica Europea:

I. — *Dichiarazione della Comunità relativa all'entrata in vigore dello accordo di accessione.*

« 1. La Comunità ritiene altamente auspicabile che l'accordo relativo all'accessione alla Convenzione di Lomé firmato con la Repubblica del Capo Verde entri in vigore alla stessa data di entrata in vigore degli altri accordi di accessione firmati il medesimo giorno con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e con Papua Nuova Guinea.

Essa prevede a tal fine di portare a termine le procedure previste all'articolo 4 di detto accordo alla medesima data per i tre accordi di accessione.

2. Poiché la Convenzione di Lomé scadrà il 1° marzo 1980 e dato che, conformemente all'articolo 91 della Convenzione, le parti di detta Convenzione dovranno intraprendere, 18 mesi prima di tale data negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno i loro rapporti successivi, la Comunità ritiene che le nuove accessioni a tale Convenzione debbano entrare in vigore entro un ragionevole termine di tempo.

Pertanto, qualora uno dei tre Stati che hanno firmato in data odierna un accordo di accessione alla Convenzione di Lomé non avesse depositato il suo strumento di ratifica entro i 18 mesi successivi, la Comunità si riserva di adottare tutte le misure necessarie atte in particolare a permettere l'entrata in vigore separata degli accordi di accessione firmati dallo Stato o dagli Stati che abbiano già depositato gli strumenti di ratifica ».

II. — *Misure atte a permettere l'applicazione immediata di talune misure finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.*

« Nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunità Economica Europea prenderà, specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, le misure che potranno permettere l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde alla Convenzione ACP-CEE di Lomé ».

FATTO A BRUXELLES, addì ventotto marzo millenovecentosettantasette.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

JOSEPH VAN DER MEULEN

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

WALTER KITTEL

Pour le Président de la République française:

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL

For the President of Ireland:

BRENDAN DILLON

Per il Presidente della Repubblica italiana:

PAOLO MASSIMO ANTICI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

E. J. KORTHALS ALTES

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland*

DONALD MAITLAND

For Radet for De europæiske Fællesskaber:

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften:

For the Council of the European Communities:

Pour le Conseil des Communautés européennes:

Per il Consiglio delle Comunità Europee:

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen:

DONALD MAITLAND

CLAUDE CHEYSSON

Pour le Président de la République de Cap-Vert:

JOSÉ BRITO

ACCORDO
relativo all'accessione della Repubblica democratica
di Sao Tomé e Príncipe
alla Convenzione ACP-CEE di Lomé

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Euro-
pea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato « Trat-
tato », i cui Stati sono appresso denominati « Stati membri »,

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

dall'altra parte,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

VISTA la Convenzione ACP-CEE di Lomé firmata a Lomé il 28 feb-
braio 1975, appresso denominata « Convenzione », in particolare l'arti-
colo 90,

CONSIDERANDO che la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe
ha chiesto di accedere alla Convenzione,

CONSIDERANDO che il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato
tale domanda,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

JOSEPH VAN DER MEULEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee;

Sua Maestà la Regina di Danimarca:

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN,
Ministro Consigliere, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee;

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

WALTER KITTEL,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunità Europee;

Il Presidente della Repubblica Francese:

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee;

Il Presidente dell'Irlanda:

BRENDAN DILLON,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee;

Il Presidente della Repubblica Italiana:

PAOLO MASSIMO ANTICI,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunità Europee;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

JEAN DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Lussemburgo;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

E. J. KORTHALS ALTES,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunità Europee;

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee;

Il Consiglio delle Comunità Europee:

SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,

Rappresentante Permanente del Regno Unito, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti;

CLAUDE CHEYSSON,

Membro della Commissione delle Comunità Europee;

Il Presidente della Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe:

LEONEL MARIO DALVA,

Ministro degli Affari Esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

ARTICOLO 1.

1. Con il presente accordo la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, in appresso denominata « São Tomé e Príncipe », accede alla Convenzione.

2. Salvo deroga prevista dal presente accordo, la Convenzione nonché le decisioni e altre disposizioni di applicazione adottate dalle istituzioni della Convenzione sono applicabili a São Tomé e Príncipe.

ARTICOLO 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, São Tomé e Príncipe non opera alcuna discriminazione tra gli Stati membri.

Per quanto riguarda l'obbligo di accordare alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita, São Tomé e Príncipe dispone di un periodo transitorio di due anni e sei mesi, a decorrere dalla data della firma del presente accordo, per procedere alle necessarie modifiche della sua tariffa doganale.

ARTICOLO 3.

Le scadenze previste dalla Convenzione calcolate a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima si applicano a São Tomé e Príncipe calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 4.

1. Per quanto riguarda la Comunità, il presente accordo è validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunità Europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle parti.

Esso è ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda São Tomé e Príncipe, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare gli Stati firmatari e la Comunità.

ARTICOLO 5.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di São Tomé e Príncipe, nonché dell'atto di notifica della conclusione del presente accordo da parte della Comunità.

ARTICOLO 6.

Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 7.

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee e del Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a Bruxelles, addì ventotto marzo millenovecentosettantasette.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

JOSEPH VAN DER MEULEN

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

WALTER KITTEL

Pour le Président de la République française:

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL

For the President of Ireland:

BRENDAN DILLON

Per il Presidente della Repubblica italiana:

PAOLO MASSIMO ANTICI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg.

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

E. J. KORTHALS ALTES

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

DONALD MAITLAND

*For Radet for De europaeiske Faellesskaber,
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità Europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,*

DONALD MAITLAND

CLAUDE CHEYSSON.

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

LEONEL MARIO DALVA

PROTOCOLLO
RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO
DEI CERTIFICATI D'ORIGINE

LA ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE ALL'ACCORDO:

Le merci rispondenti alle disposizioni del protocollo n. 1 della Convenzione ACP-CEE di Lomé relative alla nozione di prodotti originari e che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) nella Comunità o in uno Stato ACP, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo a condizione che vengano presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:

a) un certificato EUR. 1 rilasciato *a posteriori* dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione, oppure

b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato,

nonché, in ambo i casi, i documenti comprovanti il trasporto diretto.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DI SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
DI SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL PRESIDENTE D'IRLANDA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD

e

DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da una parte, e

il plenipotenziario

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
dall'altra parte,

riuniti a Bruxelles il 28 marzo 1977 per la firma dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe alla Convenzione ACP-CEE di Lomé,

HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:

l'accordo relativo all'accessione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe alla Convenzione ACP-CEE di Lomé nonché il protocollo relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.

Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe ha dichiarato che São Tomé e Príncipe si associa alle seguenti dichiarazioni, nella misura in cui esse rimangono in applicazione:

dichiarazione comune relativa all'esercizio della pesca allegata alla Convenzione ACP-CEE di Lomé,

dichiarazioni comuni oggetto degli Allegati da I a XIII dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lomé.

Egli ha inoltre preso atto delle dichiarazioni oggetto degli Allegati da XIV a XXIV dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lomé, nonché delle seguenti dichiarazioni della Comunità Economica Europea:

I. — *Dichiarazione della Comunità relativa all'entrata in vigore dell'accordo di accessione.*

« 1. La Comunità ritiene altamente auspicabile che l'accordo relativo all'accessione alla Convenzione di Lomé firmato con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe entri in vigore alla stessa data di entrata in vigore degli altri accordi di accessione firmati il medesimo giorno con la Repubblica del Capo Verde e con Papua Nuova Guinea.

Essa prevede a tal fine di portare a termine le procedure previste dall'articolo 4 di detto accordo alla medesima data per i tre accordi di accessione.

2. Poiché la Convenzione di Lomé scadrà il 1° marzo 1980 e dato che, conformemente all'articolo 91 della Convenzione, le parti di detta Convenzione dovranno intraprendere, 18 mesi prima di tale data, negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno i loro rapporti successivi, la Comunità ritiene che le nuove accessioni a tale Convenzione debbano entrare in vigore entro un ragionevole termine di tempo.

Pertanto, qualora uno dei tre Stati che hanno firmato in data odierna un accordo di accessione alla Convenzione di Lomé non avesse depositato il suo strumento di ratifica entro i 18 mesi successivi, la Comunità si riserva di adottare tutte le misure necessarie atte in particolare a permettere l'entrata in vigore separata degli accordi di accessione firmati dallo Stato o dagli Stati che abbiano già depositato gli strumenti di ratifica ».

II. — *Misure atte a permettere l'immediata applicazione di talune disposizioni finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.*

« Nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunità Economica Europea prenderà, specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, le misure che potranno permettere l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe alla Convenzione ACP-CEE di Lomé ».

FATTO A BRUXELLES, addì ventotto marzo millenovecentosettantasette.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges:

Voor Zojne Majesteit de Koning der Belgen:

JOSEPH VAN DER MEULEN

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

WALTER KITTEL

Pour le Président de la République française:

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL

For the President of Ireland:

BRENDAN DILLON

Per il Presidente della Repubblica italiana:

PAOLO MASSIMO ANTICI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

E. J. KORTHALS ALTES

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:*

DONALD MAITLAND

For Radet for De europaeiske Faellesskaber:

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften:

For the Council of the European Communities:

Pour le Conseil des Communautés européennes:

Per il Consiglio delle Comunità Europee:

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen:

DONALD MAITLAND

CLAUDE CHEYSON

*Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et
Príncipe:*

LEONEL MARIO DALVA

ACCORDO

che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità firmato l'11 luglio 1975

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

CONSIDERANDO che la Convenzione ACP-CEE di Lomé, in appresso denominata « Convenzione », ha fissato nell'articolo 42 l'importo globale degli aiuti della Comunità a favore degli Stati ACP firmatari originari; che, in virtù sia dell'articolo 89 sia dell'articolo 90 della Convenzione, l'accessione di uno Stato non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della suddetta Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione;

CONSIDERANDO che, in vista della decisione che il Consiglio avrebbe preso il 29 giugno 1976 per quanto riguarda l'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea, l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato l'11 luglio 1975, in appresso denominato « accordo interno », ha fissato l'importo globale degli aiuti della Comunità destinati ai paesi e territori d'oltremare nonché ai dipartimenti francesi d'oltremare; che lo stesso accordo ha conferito al Consiglio il potere di adeguare gli importi ivi previsti per gli ACP e i PTOM-DOM qualora un paese o territorio d'oltremare, divenuto indipendente, acceda alla Convenzione;

CONSIDERANDO che, poiché la Repubblica del Surinam, la Repubblica delle Seicelle e lo Stato delle Comore hanno acceduto alla Convenzione rispettivamente il 16 luglio, il 27 agosto e il 13 settembre 1976, il Consiglio ha adeguato, con decisione del 22 marzo 1977, gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, e i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro;

CONSIDERANDO che gli accordi tra la Comunità Economica Europea e rispettivamente la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, la Repubblica del Capo Verde e Papua Nuova Guinea, in appresso denominati « accordi di accessione », prevedono l'accessione di questi tre Stati alla Convenzione;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIDERANDO che è quindi necessario aumentare l'importo degli aiuti destinati agli Stati ACP; che a tale scopo occorre destinare alla dotazione globale ACP l'importo di 13 milioni di unità di conto europee di cui alla decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, rimasto bloccato; che occorre integrare tale importo con un contributo degli Stati membri ripartito secondo il criterio di ripartizione previsto dall'accordo interno;

CONSIDERANDO che, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno e onde facilitare il rispetto degli obblighi così assunti dagli Stati membri, il Consiglio ha conferito alla Banca Europea per gli Investimenti, in appresso denominata « Banca », il mandato di versare a favore del Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato « Fondo », i pagamenti effettuati alla Banca a titolo delle operazioni previste da tale articolo, fino a concorrenza dei contributi che il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi devono mettere a disposizione del Fondo a decorrere dall'entrata in vigore dei tre accordi di accessione; che la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, non avendo partecipato al finanziamento dei precedenti Fondi di sviluppo, verseranno direttamente i loro contributi al Fondo;

CONSIDERANDO che occorre di conseguenza modificare l'accordo interno;

CONSIDERANDO che il presente accordo dovrà essere applicato non appena le procedure di ratifica e di notifica di uno dei tre accordi di accessione saranno state espletate; che tuttavia, qualora uno o più Stati accedenti alla Convenzione non espletino entro un periodo ragionevole le procedure di ratifica dell'accordo di accessione firmato, occorre autorizzare il Consiglio a procedere al corrispondente adeguamento dell'importo degli aiuti destinati agli Stati ACP;

PREVIA consultazione della Commissione delle Comunità Europee,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1.

Il seguente paragrafo viene inserito dopo il paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'accordo interno:

« 2-bis. — A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo, il Fondo è dotato di un importo di 3.159,50 milioni di unità di conto europee. Questo importo comprende, oltre ai 3.150 milioni di unità di conto europee di aiuti previsti dal paragrafo 2, un importo di 9,50 milioni di unità di conto europee costituito dai contributi supplementari degli Stati membri, secondo la seguente ripartizione:

Belgio	593.750	unità di conto europee
Danimarca	228.000	unità di conto europee
Germania	2.465.250	unità di conto europee
Francia	2.465.250	unità di conto europee
Irlanda	57.000	unità di conto europee
Italia	1.140.000	unità di conto europee
Lussemburgo	19.000	unità di conto europee
Paesi Bassi	755.250	unità di conto europee
Regno Unito	1.776.500	unità di conto europee ».

ARTICOLO 2.

I seguenti paragrafi vengono aggiunti dopo il paragrafo 3 dell'articolo 1 dell'accordo interno:

« 3-bis. — A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo, l'importo di 3.159,50 milioni di unità di conto europee di cui al paragrafo 2-bis è ripartito come segue:

a) 3.054,10 milioni di unità di conto europee destinati agli ACP, provenienti dalle seguenti fonti:

3.000 milioni di unità di conto europee dalla dotazione inizialmente prevista al paragrafo 3, lettera a), per gli Stati ACP originari;

9,50 milioni di unità di conto europee dall'importo previsto al paragrafo 2-bis;

13 milioni di unità di conto europee dall'importo di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, introdotto dalla decisione del Consiglio del 22 marzo 1977, che adegua la decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea;

31,60 milioni di unità di conto europee dall'importo trasferito dalla dotazione PTOM alla dotazione ACP, in seguito all'accessione alla Convenzione da parte della Repubblica del Surinam, della Repubblica delle Seicelle e dello Stato delle Comore, in virtù della decisione del Consiglio del 22 marzo 1977, che adegua gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, e i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro;

b) 105,40 milioni di unità di conto europee destinati ai paesi e territori d'oltremare nonché ai dipartimenti francesi d'oltremare, provenienti dagli importi inizialmente previsti, al paragrafo 3, lettere b) e c), tenuto conto della riduzione operata in virtù della decisione di cui al quarto trattino della precedente lettera a).

3-ter. — a) L'importo destinato agli Stati ACP, indicato nel paragrafo 3-bis, lettera a), è ripartito come segue:

2.137 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni;

440,10 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali;

97 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio;

380 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti, a norma del titolo II della Convenzione.

b) L'importo destinato ai paesi e territori e ai dipartimenti d'oltremare, indicato nel paragrafo 3-bis, lettera b), è ripartito come segue:

37 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni;

29,40 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali;

4 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio;

15 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva;
20 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione ».

ARTICOLO 3.

Il presente accordo, che modifica l'accordo interno, viene approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle norme costituzionali che gli sono proprie. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Purché siano rispettate le disposizioni del primo comma, il presente accordo entra in vigore alla data in cui la Comunità avrà depositato presso il Segretariato degli Stati ACP il primo dei tre Atti di notifica della conclusione di uno degli accordi di accessione alla Convenzione.

Qualora uno o più Stati che hanno firmato un accordo di accessione con la Comunità non abbiano depositato lo strumento di ratifica entro il termine previsto dalla dichiarazione della Comunità allegata a ciascuno degli accordi di accessione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, procederà al corrispondente adeguamento dell'aiuto destinato agli Stati ACP.

ARTICOLO 4.

Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, verrà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

FATTO A BRUXELLES, addì ventotto marzo millenovecentosettantasette.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges:
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

JOSEPH VAN DER MEULEN

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:

ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

WALTER KITTEL

Pour le Président de la République française:

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL

For the President of Ireland:

BRENDAN DILLON

Per il Presidente della Repubblica italiana:

PAOLO MASSIMO ANTICI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

E. J. KORTHALS ALTES

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:*

DONALD MAITLAND